

CAMERA DEI DEPUTATI N. 724

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MARANGONE, MALAGUGINI, MAZZALI, LA MALFA, DE LAURO MATERA ANNA, MACRELLI, CAMANGI, CODIGNOLA, GAUDIOSO, FRANCO PASQUALE, PAOLICCHI

Presentata il 17 dicembre 1958

Norme generali sulla istruzione artistica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella discussione sul bilancio della pubblica istruzione dell'anno 1958, avemmo l'onore di richiamare l'attenzione del Parlamento e del Governo sulla necessità di operare quella che nel suo intervento un proponente osò chiamare la «piccola riforma» dello insegnamento artistico in Italia, raccogliendo i più larghi e responsabili consensi, anche da parte del relatore, della Commissione e del Ministro. E «piccola» non ebbe né ha significato di secondaria o di pressoché inutile, ma stava e sta tuttora al solo significato estensivo. «Piccola» fu detto allora, perché poco richiedeva come assestamento organico al Ministero della pubblica istruzione, che avrebbe potuto proporne l'attuazione con un disegno di legge apposito, e perché ben poco chiede ora al Governo come spesa aggiuntiva sul bilancio 1959-60 e successivi al fine di coordinare ed armonizzare tutto l'importante settore dello insegnamento artistico italiano.

Così, sentite le categorie interessate e compresi della somma utilità di un assesto organico della materia, legata ancora a vecchie leggi del fascismo, ci permettiamo quali deputati dei partiti socialista e repubblicano, di ripresentare all'attenzione delle Camere una proposta di legge che contiene ampie norme generali sulla istruzione artistica.

A tal proposito, ci teniamo a dichiarare che l'urgenza della nostra azione, oltre che per ovvii motivi di carattere strettamente parlamentare, ci è stata suggerita dalle seguenti ragioni:

a) necessità di attuare la Costituzione anche in questo settore della scuola italiana;

b) necessità perciò di provvedere in questa legislatura ad un assesto organico delle scuole ed istituti di istruzione artistica, che hanno avuto, per una lunga serie di motivi una legislazione incompleta, discontinua, spesso di carattere caotico e mai coordinata nel suo interno e tanto meno con le leggi che attualmente governano gli altri ordini di scuole;

c) necessità di creare uno strumento legislativo nuovo, agile e tale da poter consentire una pronta corrispondenza alle mutate esigenze della società moderna;

d) necessità di restaurare nelle istituzioni artistiche del nostro Paese una autonomia amministrativa e didattica quale condizione propria di efficienza e di vita propulsiva;

e) necessità, infine, di mantenere il particolare ordinamento e le peculiari caratteristiche di ogni tipo di istituto artistico, pur stabilendo i necessari rapporti con gli altri ordini di scuole, al fine soprattutto di inserirne i necessari risultati nella vita pratica.

Come ognuno vede, nasce per conseguenza il bisogno di attuare questa « piccola riforma » nella istruzione artistica, anche perché l'ordinamento attuale di essa è basato quasi esclusivamente, se si eccettua la scuola d'arte, su vecchie leggi fasciste (regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e regio decreto 2 gennaio 1935, n. 2081). Di cui, il primo è ormai definitivamente superato dal rinnovamento degli Istituti dello Stato, dalle successive modificazioni, dal profondo evolversi del costume, dal mutamento delle concezioni e dei metodi di insegnamento, dalla trasformazione economica e politica in atto: e il secondo, che ancora purtroppo impera negli istituti di istruzione artistica e viene spesso invocato e se ne pretende l'applicazione, è tutto informato allo spirito totalitaristico e gerarchicamente autoritario del passato regime! Ne basti considerare il fatto che, in virtù di quel decreto, il governo didattico e disciplinare di questi istituti è affidato ad un presidente di diretta nomina del Ministro scelto sovente fra persone ignare ed estranee alle cose dell'arte!

Non ci soffermeremo, onorevoli colleghi, sulla congerie di tant'altri provvedimenti, che, talvolta persino in disaccordo fra di loro, si sono venuti affastellando e aggrovigliando attorno alle due citate leggi.

Noi siamo, dunque, convinti che si sono via via maturate le condizioni per porre il necessario ordine in questo vieppiù importante e sensibile settore della scuola italiana.

* * *

Passando all'esame particolareggiato del nostro progetto di legge, diremo anzitutto che esso stabilisce come l'ordinamento scolastico degli istituti artistici resti distinto nei gradi della istruzione secondaria inferiore, secondaria superiore e della istruzione accademica (articolo 1), dopo averne indicati i fini nobilissimi per cui tali scuole sono istituite nella libertà di ogni tecnica e di ogni espressione.

Questi Istituti sono distinti in scuole d'arte e relativo corso di specializzazione, in Istituti d'arte, in Licei artistici ed in Accademie di belle arti con annesso il Magistero biennale per l'insegnamento del disegno (articolo 2).

La Scuola d'arte accoglie l'ordinamento del tipo delineato con la legge 9 agosto 1954, n. 651, ma va ad inserirsi completamente nel sistema della scuola secondaria generale. Vi è inoltre prevista una elastica articolazione

di tipi e sezioni, affinché abbiano vita tutte le forme dell'artigianato artistico, secondo le particolari caratteristiche che si riscontrano diverse nelle singole regioni italiane.

Il corso biennale di specializzazione completa la preparazione specifica degli allievi (articolo 3).

Il nuovo Istituto d'arte, invece, attua in sé il sistema degli istituti superiori con durata quinquennale, al fine di consentire una più approfondita preparazione sia culturale che artistica ai futuri periti maestri d'arte (articolo 4).

Così pure il Liceo artistico viene portato a cinque anni e in esso si attua la unificazione delle due sezioni in cui è attualmente suddiviso. La maggiore durata dei corsi consentirà appunto di armonizzare e fondere l'indirizzo figurativo con quello architettonico e permetterà nello stesso tempo un più razionale e proficuo svolgimento dei programmi (articolo 5).

L'Accademia di belle arti, infine, è chiamata a concludere la formazione dei giovani sul piano più alto dell'insegnamento artistico ed a creare continui stimoli e motivi per il progresso delle arti figurative.

Si sono qui unificati gli attuali corsi di pittura e di decorazione in un corso unico, sicché il nuovo ordinamento comprende i tre soli corsi quadriennali di pittura, scultura e scenografia.

La innovazione importante è quella della istituzione, presso ogni singola Accademia, del Magistero per il disegno, che colma una lamentata lacuna e che servirà a meglio qualificare il personale insegnante di disegno per le scuole secondarie (articolo 6).

Con la presente proposta si tende ad attuare l'inquadramento degli istituti della istruzione artistica nell'ordinamento generale della pubblica istruzione, dal quale erano fino ad ora come estranei e regolati con norme discordanti (articolo 7).

Sotto la guida del direttore, che riprende il completo governo della scuola, gli Istituti vengono indirizzati al raggiungimento dei propri fini per la volontà collegiale del Consiglio dei professori. I consigli di direzione ed i consigli di classe completano il complesso degli organi collegiali chiamati a dar vita all'indirizzo didattico ed artistico di queste scuole, garantendo una autonoma e libera guida nell'insegnamento (articolo 8).

Si ritiene inoltre opportuno uniformare l'orario e fissarne i limiti, che sono inferiori a quelli tuttora in uso, per accogliere le esigenze vive dei meglio aggiornati criteri peda-

gogici. Naturalmente, si è voluto precisare che le materie di insegnamento debbono rispettare il particolare carattere di ogni tipo di scuola, non potendo i programmi che avere un semplice valore indicativo e dovendo essere tali da consentire la piena autonomia e libertà di indirizzo degli insegnanti (articolo 9).

Le disposizioni relative agli esami rispondono invece alla necessità di ottemperare ad una prescrizione costituzionale non attuata negli istituti di istruzione artistica.

Tale necessità è pienamente motivata dal fatto che in questi ultimi anni sono sorti vari istituti privati di istruzione artistica. Perciò anche in questo settore l'esame di Stato si presenta come lo strumento più idoneo ad effettuare un superiore ed imparziale controllo. Opportune norme ne stabiliscono le sedi, la composizione delle commissioni per i vari tipi di esami che si effettuano nei diversi gradi dell'istruzione artistica (articoli da 10 a 16).

Per tramutare poi gli istituti artistici in organismi sciolti, vivi di propria vita, liberi da gerarchismi burocratici, essi debbono possedere l'autonomia amministrativa. Sono retti pertanto da un consiglio, che, nella sua composizione, contempera le esigenze di una guida di esperti con quella degli interessi e degli stimoli artistici (articoli 17 e 18).

Uno dei più gravi difetti dell'attuale ordinamento, che ha determinato logorio, tardo sviluppo e limitato e disparato diffondersi degli Istituti artistici nelle varie regioni, è quello dovuto alle antiquatissime piante organiche. Occorre perciò porvi tempestivo rimedio, rivedendole, ampliandole, adattandole alle attuali esigenze della scuola anche con la creazione di nuove sezioni e di nuovi istituti (articoli 19 e 20).

Perciò il passo più importante, quasi il fondamento su cui poter armonicamente elevare tutta la costruzione è quello del rinnovamento degli organici e delle piante organiche. Pertanto tutta la legge, per la sua completa funzionalità e la sua perfetta attua-

zione, ha particolare bisogno di disposizioni regolamentari, che saranno emanate con le consuete norme, ma non può non fissare i limiti di tempo al 30 giugno 1959 (articoli 21 e 22).

* * *

Concludendo, il peso di questa « piccola riforma » sarà ovviamente modesto per il limitato numero di Scuole d'arte, di Istituti e Licei e Accademie artistiche attualmente esistenti in Italia, e in particolare perché:

a) Le Accademie conservano i loro corsi attuali nel numero e nella durata anche accogliendo il Magistero di disegno;

b) i Licei artistici vengono ad aumentare un anno di corso, ma ciò non comporta in effetti che una diversa distribuzione nel tempo degli insegnamenti in rapporto anche alla riduzione dell'orario settimanale delle lezioni;

c) gli Istituti d'arte aumentano di due anni la durata dei loro corsi, ma per la maggior parte di essi ciò viene a corrispondere agli attuali tre anni del corso superiore più i due anni del corso di perfezionamento;

d) Le scuole d'arte non subiscono variazioni.

Resta pertanto dimostrato che non potranno che essere lievi le variazioni di bilancio, sicché una spesa effettivamente limitata, consentirà di creare un organismo bene ordinato e liberato da una legislazione sorpassata dal punto di vista tecnico, didattico e politico insieme, per tutto il settore dell'insegnamento artistico italiano.

Il quale, per la nostra particolare tradizione, per lo spirito inventivo della nostra gente, per la funzione che esplica in seno alla società nazionale, per il prestigio che dona al Paese, ben merita una aggiunta della spesa statale.

Sentiamo pertanto di confidare veramente, onorevoli colleghi, nel vostro unanime consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Fini e ordinamenti dell'istruzione artistica).

L'istruzione artistica promuove, nella libertà di ogni tecnica ed espressione, la formazione dei giovani preparandoli all'esercizio delle arti, all'insegnamento delle stesse e all'artigianato artistico.

L'ordinamento scolastico dell'istruzione artistica comprende i gradi dell'istruzione secondaria inferiore artistica, dell'istruzione secondaria superiore artistica e dell'istruzione accademica.

ART. 2.

(Distinzione degli Istituti d'istruzione artistica).

L'istruzione artistica è impartita:

- a) nella Scuola d'arte e nell'annesso corso di specializzazione;
- b) nell'Istituto d'arte;
- c) nel Liceo artistico;
- d) nell'Accademia di belle arti e nell'annesso Magistero per il disegno.

ART. 3.

(La Scuola d'arte).

La Scuola d'arte prepara all'attività dell'artigianato artistico.

Ha durata triennale ed è articolata in sezioni in relazione alle forme dell'artigianato artistico.

Vi si impartiscono insegnamenti specifici e quelli culturali comuni della scuola secondaria inferiore.

Vi si accede con l'attestato di compimento dell'istruzione elementare.

Il corso di specializzazione prepara artigiani specializzati ed ha durata biennale. Vi si accede con la licenza inferiore artistica.

ART. 4.

(L'Istituto d'arte).

L'Istituto d'arte forma periti maestri d'arte.

Ha durata quinquennale ed è articolato in sezioni.

Vi si accede con la licenza inferiore artistica, o, previa prove integrative, con altra licenza media inferiore.

ART. 5.

(*Il Liceo artistico*)

Il Liceo artistico prepara alla Accademia di belle arti, al Magistero per il disegno ed alla facoltà di architettura.

Ha durata quinquennale e vi si accede con la licenza inferiore artistica, o previe prove integrative, con altra licenza media inferiore.

ART. 6.

(*L'Accademia di belle arti*).

L'Accademia di belle arti promuove il progresso delle arti figurative ed integra la formazione dei giovani nelle arti stesse.

Ha durata quadriennale e comprende corsi di pittura, scultura e scenografia.

Vi si accede con la maturità artistica e con la maturità d'arte applicata o con esame di ammissione.

Il Magistero per il disegno prepara all'insegnamento in scuole secondarie d'istruzione inferiore o superiore.

Ha durata biennale e vi si accede con la maturità artistica o con la maturità d'arte applicata, o, previo esame di ammissione, con altra maturità superiore.

ART. 7.

(*Cicli dell'istruzione artistica*).

La Scuola d'arte si considera appartenente al ciclo inferiore dell'istruzione secondaria ai fini dell'adempimento dell'obbligo scolastico e degli esami di passaggio negli altri corsi della scuola secondaria inferiore.

Il corso di specializzazione della Scuola d'arte, l'Istituto d'arte ed il Liceo artistico si considerano appartenenti al ciclo superiore della istruzione secondaria.

ART. 8.

(*Capi d'istituto ed organi collegiali*).

A capo di ogni Istituto di istruzione artistica è un direttore coadiuvato da uno o più vice direttori che egli sceglie fra i componenti del Consiglio di direzione.

I professori di ruolo o non di ruolo di ciascuno istituto costituiscono il Collegio dei professori che è presieduto dal direttore.

Il Collegio stabilisce l'indirizzo generale dell'Istituto.

Ogni Istituto ha un Consiglio di direzione composto del direttore che lo presiede e di tre o più insegnanti eletti annualmente dal Collegio dei professori.

Il Consiglio è organo consultivo del direttore e adotta le deliberazioni urgenti nelle questioni di competenza del collegio dei professori.

Gli insegnanti di una classe formano il Consiglio di classe che è presieduto dal direttore o da un insegnante della stessa classe da lui designato.

Il Consiglio di classe ha il compito di coordinare l'attività educativa o didattica nell'ambito di ciascuna classe.

Nelle Accademie di belle arti il Consiglio dei professori elegge una terna fra i professori di ruolo nella quale il Ministro della pubblica Istruzione sceglie e nomina il direttore.

ART. 9.

(Orario, materie, programmi, libri di testo).

In ciascuna classe l'orario complessivo non può superare le 24 ore settimanali di lezione e comunque le 36 ore fra lezioni ed esercitazioni pratiche.

Le materie d'insegnamento e gli orari sono determinati secondo le caratteristiche di ogni tipo di scuola.

I programmi indicano sinteticamente il grado di preparazione che gli alunni devono raggiungere in ogni tipo d'Istituto per le singole discipline.

L'adozione dei libri di testo è libera ed è affidata agli insegnanti e ne impegna la responsabilità educativa.

ART. 10.

(Esami di Stato al termine dell'istruzione artistica).

A norma dell'articolo 33 della Costituzione a conclusione dei diversi gradi di istruzione artistica si sostengono esami di Stato.

ART. 11.

(Esami di Stato di licenza inferiore artistica).

Gli esami di licenza inferiore artistica concludono l'istruzione obbligatoria e danno accesso all'istruzione superiore artistica.

Si sostengono al termine della Scuola d'arte e si chiamano esami di licenza inferiore artistica.

Chi è in possesso di tale licenza può conseguire ciascuna delle altre licenze di scuola media inferiore mediante prove integrative nelle materie differenziate.

ART. 12.

(Sedi e Commissioni di esami di licenza inferiore artistica).

Sono sedi di esami di licenza inferiore artistica le scuole statali d'arte.

Le Commissioni giudicatrici degli esami di licenza inferiore artistica sono composte degli insegnanti della scuola e di un professore di Istituto d'arte o Liceo artistico nominato dal Ministro, con funzione di presidente.

ART. 13.

(Esame di Stato di maturità artistica e di maturità d'arte applicata).

Gli esami di maturità artistica e gli esami di maturità d'arte applicata concludono l'istruzione superiore artistica.

Gli esami di maturità artistica si sostengono al termine del Liceo artistico e danno accesso alla Facoltà di architettura, all'Accademia di belle arti ed al Magistero per il disegno.

Gli esami di maturità di arte applicata si sostengono al termine dell'Istituto d'arte, abilitano all'esercizio professionale e danno accesso alla Accademia di belle arti ed al Magistero di disegno.

ART. 14.

(Esami di Stato per il diploma di specializzazione di scuola d'arte).

Gli esami di Stato che si sostengono al termine del corso di specializzazione di Scuola d'arte danno diritto a conseguire il diploma di artiere specializzato ed abilitano all'esercizio professionale.

ART. 15.

(Esami di Stato per il diploma di Magistero per il disegno).

Gli esami che si sostengono al termine del Magistero per il disegno danno diritto a conseguire il diploma di insegnante di disegno ed abilitano all'insegnamento.

ART. 16.

(Sedi e Commissioni di esame di maturità artistica; di maturità d'arte applicata; di specializzazione di scuola d'arte e di Magistero per il disegno).

Sono sedi di esame di maturità artistica, di maturità di arte applicata; di specializzazione di scuola d'arte e di Magistero per il

disegno, le scuole e gli Istituti statali d'istruzione artistica.

La costituzione delle Commissioni per gli esami di maturità artistica; di maturità d'arte applicata; di diploma di specializzazione di scuola d'arte e di diploma di magistero per il disegno, sarà disciplinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il parere della competente Sezione del Consiglio Superiore delle antichità e belle arti.

ART. 17.

(Consiglio di amministrazione).

Gli Istituti d'istruzione artistica sono riconosciuti come enti dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa.

Un Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dei mezzi assegnati dal Ministero per il raggiungimento dei fini propri di ogni Istituto ed ha la gestione amministrativa, economica e patrimoniale dell'istituto stesso.

ART. 18.

(Composizione del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione è composto del presidente, nominato dal Ministro, del direttore dell'Istituto, del direttore di segreteria o segretario economico, di due insegnanti eletti dal Collegio dei professori e di due rappresentanti del Ministro della pubblica istruzione; possono farne parte rappresentanti di enti o privati che corrispondano contributi continuativi per il mantenimento dell'Istituto.

ART. 19.

(Organi e piante organiche).

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno approvati nei limiti di tempo fissati dal successivo articolo 24 gli organici delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici e le singole piante organiche delle Scuole e degli Istituti di istruzione artistica di cui alla presente legge.

Gli organici e le piante organiche dovranno essere stabiliti secondo i criteri ed i principi stabiliti nella presente legge nonché in base al numero delle sezioni o dei corsi necessari in relazione alla popolazione scolastica ed alle esigenze strutturali di ogni singolo istituto.

ART. 20.

(Corsi di insegnamento).

Ogni Accademia di belle arti, Liceo artistico, Istituto o Scuola d'arte ha di regola un corso completo. In rapporto alla popolazione scolastica possono essere istituiti, con decreto del Ministero della pubblica istruzione, sino a quattro corsi per ogni Istituto d'istruzione artistica.

Per riconosciute esigenze e sempre in rapporto alla popolazione scolastica, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro, può istituire corsi in eccedenza al numero stabilito nel precedente comma del presente articolo.

All'istituzione degli Istituti d'istruzione artistica ed alla creazione di nuove sezioni in quelli esistenti, può provvedersi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro.

ART. 21.

(Disposizioni regolamentari).

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro del tesoro, saranno emanate le disposizioni regolamentari per l'attuazione della presente legge.

ART. 22.

(Limiti di tempo).

Entro il 30 giugno 1959 saranno predisposti i decreti per l'approvazione degli organici e delle piante organiche di cui all'articolo 21.

ART. 23.

(Oneri finanziari).

Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione verranno iscritte, a partire dall'esercizio successivo all'approvazione della presente legge, le spese necessarie alla sua attuazione.